

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA
PER LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
DEL 10 LUGLIO 1974

Il Governo della Repubblica di San Marino

e

il Governo della Repubblica Italiana

Animati dal desiderio di modificare e completare la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana del 10 luglio 1974 in materia di Sicurezza Sociale, hanno convenuto quanto segue:

T I T O L O I

Disposizioni Generali

ARTICOLO 1

1) La parte finale dell'articolo 1, lettera b), dopo le parole "e precisamente", viene modificata come segue:

"Per quanto riguarda l'Italia:

- Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
- Il Ministero della Sanità;

Per quanto riguarda San Marino:

- Il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale".

2) L'articolo 1, lettera h), viene modificato come segue: "Il termine "lavoratori" designa le persone assoggettate alle legislazioni specificate nell'articolo 2".

ARTICOLO 2

1) Il paragrafo 1 dell'articolo 2, viene riformulato come segue: "La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: a) Assistenza sanitaria ivi comprese le relative prestazioni economiche".

La lettera "f" dell'Art. 2 par. 1 è soppressa.

2) Il paragrafo 3 dell'articolo 2 viene modificato come segue:

"La presente Convenzione si applica altresì alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di lavoratori indipendenti che sono elencate nell'Allegato A della Convenzione".

ARTICOLO 3

L'articolo 3, paragrafo 1), viene modificato come segue:

"1) La presente Convenzione si applica alle persone che sono o sono state soggette alle legislazioni di cui all'articolo 2 di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti".

Il paragrafo 3 dell'Art. 3 viene integrato come segue:

Dopo le parole: La presente Convenzione, aggiungere "salvo le disposizioni in materia di prestazioni in natura di carattere sanitario".....,

ARTICOLO 4

Il primo paragrafo dell'articolo 5 è completato come segue: ", a condizione che non si sovrappongano e che l'interessato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione del primo Stato".

ARTICOLO 5

All'articolo 8 lettera a), Il termine di "6 mesi" viene sostituito dal termine "36 mesi".

ARTICOLO 6

L'articolo 11 viene così completato: "a condizione che non si sovrappongano".

ARTICOLO 7

1) All'articolo 13, paragrafo 1) sostituire le parole "I lavoratori" con "Le persone".

2) Dopo il paragrafo 2) dell'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo "3) Con successive intese di natura amministrativa e di durata biennale le Autorità competenti dei due Stati contraenti, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, stabiliscono i casi in cui le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private convenzionate dei rispettivi Stati, sono ammesse senza la preventiva autorizzazione di cui al paragrafo 1 lettera b), tenendo presenti le esigenze degli interessati in relazione alle particolari specializzazioni delle strutture stesse".

3) "Il paragrafo 3) dell'articolo 13 diventa "paragrafo 4)".

ARTICOLO 8

L'articolo 19 viene completato dai seguenti due paragrafi:

"3) Se un lavoratore non raggiunge il diritto a prestazioni sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 1, si prendono in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati contraenti da distinti Accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

"4) a) Se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto a prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'Istituzione di questo Stato non è tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi;

b) I periodi di assicurazione di cui alla lettera a) ove non aprano alcun diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello Stato competente, sono presi in considerazione dall'Istituzione dell'altro Stato contraente sia ai fini dell'acquisizione del diritto che della misura delle prestazioni dovute ai sensi della legislazione che essa applica".

ARTICOLO 9

All'articolo 21, il paragrafo 2 è soppresso.

ARTICOLO 10

All'articolo 23, il paragrafo 4 viene soppresso.

ARTICOLO 11

Le Autorità competenti di cui all'articolo 1 b) della Convenzione adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente Accordo.


Il vigente Accordo Amministrativo di cui all'Art. 44 della Convenzione verrà integrato o modificato in conseguenza del presente Accordo.

ARTICOLO 12

1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a *Roma* il *21/XII/92*

PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER LA REPUBBLICA ITALIANA

